



COMUNE DI CARERI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI

Approvato con deliberazione n.6 dell'11/09/2012

della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

Indice

CAPO I°-SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione

CAPO II°-NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

- Art. 3 – Patente di guida
- Art. 4 - Consegretario e consegna dei veicoli
- Art. 5 - Foglio di marcia
- Art. 6 - Limitazione all'uso dei veicoli - Divieti
- Art. 7 - Responsabilità
- Art. 8 - Incidenti stradali

CAPO III° - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE

- Art. 9 - Persone che possono assumere la guida dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
- Art. 10 – Coperture assicurative
- Art. 11 – Manutenzione giornaliera
- Art. 12 – Manutenzione ordinaria – Manutenzione programmata
- Art. 13 – Manutenzione straordinaria

CAPO IV°-VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

- Art. 14 – Persona che possono assumere la guida dei "veicoli adibiti ai servizi"
- Art. 15 – Coperture assicurative
- Art. 16 – Limiti all'uso dei "veicoli adibiti ai servizi"

CAPO V°-NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 17 – Osservanza dei regolamenti speciali
- Art. 18 – Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I°

SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 -Scopo del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione dei veicoli di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità in leasing), relativamente alle fasi di consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Sono tenuti ad osservare il presente regolamento gli Amministratori, il Segretario comunale e tutti dipendenti che prestano servizio presso il Comune a tempo indeterminato e determinato, compreso il personale LSU e LPU.

Art. 2 -Campo di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dall'art. 46 e segg. del " Nuovo Codice della Strada " emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II°

NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

Art. 3 – Patente di guida

Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida idonea e valida per il veicolo di cui si pongono alla guida. I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione personale).

Art. 4 -Consegnatario e consegna dei veicoli

Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta " Comune di Careri" e se necessario del servizio cui è adibito. Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono assunti in carico dal responsabile dell'autoparco, individuato nel Responsabile del Settore Tecnico il quale, sotto la sua personale responsabilità, darà corso alla consegna degli stessi agli autisti incaricati.

Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli inventari. L'avvenuta consegna dovrà essere annotata nel " Foglio di Marcia " di cui al successivo art. 6.

Il Responsabile dell'autoparco è competente per la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di tutti i veicoli comunali e per ogni altro adempimento, compresi la copertura assicurativa, la revisione periodica e il pagamento della tassa di circolazione.

I vigili urbani vengono incaricati della puntuale e tempestiva segnalazione al consegnatario di ogni disfunzione che possa compromettere la funzionalità degli autoveicoli, attraverso periodiche verifiche

Art. 5 – Foglio di marcia

Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito foglio di marcia contenente le seguenti indicazioni:

- a) Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo -Estremi assicurazione;
- c) Servizio cui il veicolo è assegnato;
- d) Consegnatari del veicolo;
- e) Incaricati dell'uso del veicolo;
- f) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) Incidenti stradali;
- b) Materiale in dotazione e di scorta.

Nel foglio di marcia, a cura del conducente che lo sottoscrive, vengono annotati giornalmente i seguenti dati:

- 1) conducente;
- 2) data e ora;
- 3) chilometri iniziali e finali;
- 4) rifornimento, con l'indicazione dei litri e del costo;
- 5) motivi dell'utilizzo;
- 6) luogo di partenza e di destinazione, salvo per l'utilizzo circoscritto al perimetro urbano;
- 7) eventuali altre annotazioni;

A cura del responsabile dell'autoparco sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo.

Art. 6 Limitazione all'uso dei veicoli – Divieti

Tutti i veicoli dovranno lasciare il locale di ricovero individuato nel cortile antistante la scuola media di Careri solo:

- per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
- per le operazioni di rifornimento;
- per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' fatto assoluto divieto ai conducenti:

- di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano autorizzate o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire
- di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
- di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;
- di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.

Durante gli eventuali intervalli e di notte, i veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero.

Solo il responsabile dell'autoparco, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potrà organizzare diversamente la custodia dei veicoli.

Art. 7 – Responsabilità

I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi nonché:

--- di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguiti;

--- del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo:

- 1) della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi del D. L.vo 30.4.92 n. 285, del regolare pagamento della tassa di bollo;
- 2) della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge con particolare riguardo alle revisioni periodiche.

I conducenti segnalano in tempo utile al responsabile dell'autoparco la scadenza della copertura assicurativa e le scadenze connesse alla tassa di circolazione e alla revisione periodica, nonché ogni altro intervento di manutenzione straordinaria.

Nel caso di furto dell'automezzo l'autista o conduttore o chiunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento della constatazione del furto stesso dovrà redigere e presentare dettagliato rapporto al responsabile dell'autoparco.

Alla eventuale riconsegna del veicolo, l'autista che consegna il mezzo dovrà segnalare al Responsabile dell'Area Tecnica qualsiasi inconveniente riscontrato o eventuali danni subiti o causati all'automezzo.

Analoga ricognizione dovrà essere effettuata da colui che prenderà in carico immediatamente dopo l'automezzo.

Art. 8 -Incidenti stradali

In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:

--- di fermarsi immediatamente anche se l'incidente sia ritenuto di lieve entità e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;

--- di darne comunicazione, anche telefonica, al responsabile dell'autoparco o, in caso di assenza, ai vigili urbani;

--- di richiedere l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;

--- di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;

--- di osservare tutte le norme relative alla infortunistica stradale;

--- di fare immediatamente una relazione scritta al responsabile dell'autoparco, consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc.;

--- di fornire tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.

E' fatto obbligo al responsabile dell'autoparco di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.

Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.

Sarà assicurata, sempre a cura del responsabile dell'autoparco, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.

CAPO III°

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE -MANUTENZIONE

Art. 9 -Rifornimenti presso pubblici distributori

Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto agli autisti:

- a) di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dal responsabile dell'autoparco;
- b) di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito buono previamente consegnato dal Responsabile dell'Area Tecnica ;

Della consegna dei buoni di cui al precedente comma -lettera b), dovrà essere presa nota nell'apposito registro di carico e scarico dei bollettari.

Art. 10 -Rifornimento di lubrificante

Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel "libretto del veicolo" e nel foglio di marcia, negli appositi spazi riservati.

Art. 11 -Manutenzione giornaliera

La manutenzione giornaliera è di competenza del conduttore e consiste:

- controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
- tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e lo specchio retrovisivo, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal motore gli eventuali residui di lubrificante e polvere;
- accertare se vi sono perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo;
- assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;
- assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessitino di registrazione;
- accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, tergicristallo e le relative spazzole efficienti nonché gli indicatori di direzione;

--- controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. ;

--- tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;

--- vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisori, targa, paraurti, maniglie, ganci, fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria.

Art. 12 -Manutenzione ordinaria -Manutenzione programmata

Alla manutenzione ordinaria si provvede con l'ausilio dei conduttori ed è disposta dal responsabile dell'autoparco periodicamente secondo le indicazioni del manuale di manutenzione.

Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli organi del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice e dovrà essere annotata nel "libretto del veicolo".

E' data facoltà, di disporre, per ogni singolo veicolo, la " manutenzione programmata ".

Art. 13 -Manutenzione straordinaria

Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta dal responsabile dell'autoparco. Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel "libretto del veicolo".

CAPO IV°

VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

Art. 14 -Persone che possono assumere la guida dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"

L'utilizzo di autovetture, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, dotate di dispositivo acustico e lampeggiante di cui all'art. 177 del codice della strada, è consentito solo al personale addetto ai compiti di Polizia Municipale, in uniforme e durante l'orario di servizio e nel territorio comunale o altro personale dipendente dell'ente in possesso di specifica qualificazione e tesserino di riconoscimento di cui all'allegato D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 15 – Coperture assicurative

I veicoli adibiti ai servizi d'istituto dovranno essere coperti, oltre che dall'assicurazione obbligatoria, dall'assicurazione cumulativa dei trasportati e del conducente.

Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui

sia stato autorizzato il trasporto, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

Art. 16 -Limiti all'uso dei " veicoli adibiti ai servizi d'istituto"

L'uso dei " veicoli adibiti ai servizi d'istituto è soggetto ai seguenti limiti:

--- territoriali: nel senso che non potranno mai lasciare il territorio di competenza senza preventiva autorizzazione;

--- di itinerario;

--- regolamentari: nel senso che è vietato farne uso per scopi diversi da quelli istituzionali e nei limiti previsti dai regolamenti vigenti .

Qualsiasi deroga dovrà risultare da ordine scritto del responsabile del Settore o servizio .

CAPO V°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 -Osservanza dei regolamenti speciali

Sia gli autisti dei veicoli sono tenuti ad osservare qualsiasi altra norma o disposizione emanata in esecuzione di regolamenti speciali o per sopperire ad esigenze del servizio.

Art. 18 -Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.